

STATUTO

EDUCATIONAL SENSORY FARM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANZARO CZ LOC. CUCULLERA
LOC.PETRICCIOLO SNC
Numero REA: CZ - 204347
Codice fiscale: 03582250795
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-10-2017 - Statuto completo	2
--	---

	alle ore dieci e minuti trenta (10,30).	
	F.to:	
	Scarpetta Alessia	
	Rocco Guglielmo	
	Allegato "A" al n. 34.171 di Raccolta	
	STATUTO SOCIALE	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - E' costituita una Società Cooperativa sociale deno-	
	minata "EDUCATIONAL SENSORY FARM - SOCIETA' COOPERATIVA SO-	
	CIALE", con sede in Catanzaro.	
	---La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursa-	
	li, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	---Presso la sede sociale si intende eletto, limitatamente a-	
	gli atti relativi al rapporto sociale, il domicilio di ogni	
	socio.	
	ART. 2 - La durata della Cooperativa viene stabilita dalla	
	data della sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2100	
	e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea	
	straordinaria.	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 3 - La cooperativa, conformemente all'articoli 1 della	
	legge n. 381/1991 e successive modifiche, non ha scopo di lu-	
	cro e si propone di perseguire l'interesse generale della co-	
	munità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei	
	cittadini, soci o non soci, sviluppando fra di essi lo spiri-	

	to mutualistico e solidaristico, con particolare riferimento	
	ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.	
	---Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la società un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi forma consenta la legislazione italiana.	
	---Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalle Cooperative e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.	
	---La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità.	
	---La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
	---Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.	
	---Per conseguire tali scopi la Cooperativa potrà convenzionarsi con gli Enti locali, con le Regioni e con qualsiasi altra istituzione ed organismo nazionale ed internazionale a carattere pubblico e privato, nonchè aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di at-	

	tività mutualistiche, cooperative di lavoro e di servizio	
	nonchè gruppi cooperativi paritetici.	
	---Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutua-	
	lità, e si propone la gestione in forma di impresa dei servi-	
	zi sociali, socio sanitari, culturali ed educativi e formati-	
	vi di cui al successivo articolo 4).	
	ART. 4 - La Cooperativa, considerato lo scopo mutualistico	
	così come definito all'articolo precedente e con riferimento	
	ai requisiti ed agli interessi dei soci, attraverso la pro-	
	gettazione, realizzazione e gestione, stabilmente o tempora-	
	neamente, in conto proprio o per conto terzi, l'attività nei	
	seguenti settori e nei confronti di qualsiasi categoria di	
	persone:	
	---Area assistenza sociale: casa di riposo, casa albergo,	
	centri sociali, assistenza domiciliare, interventi di inseri-	
	mento e reinserimento sociale e lavorativo affiancati da at-	
	tività di orientamento, formazione e sostegno detenuti e de-	
	tenuti in pene alternative, tossicodipendenti nonché coloro	
	che sono interessati da forme di disagio sociale, fornitura	
	di pasti a domicilio, servizi di pulizie presso il domicilio	
	di persone in difficoltà nonché presso strutture sociali e	
	socio educative, servizi di accompagnamento, segretariato so-	
	ciale.	
	---Area socio - sanitaria: comunità alloggio, case famiglia,	
	centri diurni, centri di riabilitazione, residenze sanitarie	

	assistenziali nei confronti di qualsiasi categoria di perso-	
	ne, residenze sociali assistite, telesoccorso e controllo,	
	assistenza domiciliare integrata, case protette, assistenza	
	ai soggetti in trattamento per tossicodipendenza ed ogni al-	
	tra qualsiasi forma di disagio sociale.	
	---Area socio educativa: servizio socio educativo per la pri-	
	ma infanzia (asili nido, centri per l'infanzia, scuole mater-	
	ne), servizio integrato di assistenza domiciliare per fami-	
	glie in stato di svantaggio socio economico ed attività edu-	
	cativa / di animazione pomeridiana per bambini e adolescen-	
	ti, servizio educativo integrativo della funzione genitoria-	
	le, servizio domiciliare di sostegno al minore ed alla fami-	
	glia in difficoltà, servizio di pronto intervento emergenza	
	per minori, giovani, anziani, portatori di handicap, immigra-	
	ti e ragazze madri, progettazione, realizzazione e gestione	
	di servizi preventivi in relazione alle attività criminose,	
	servizio socio educativo extrascolastico per l'handicap, ser-	
	vizio socio educativo per l'handicap in contesto scolastico,	
	servizio socio assistenziale scolastico, servizio socio edu-	
	cativo per adolescenti ed adulti con handicap, centri per la	
	dispersione scolastica, centri ludico ricreativi per bambi-	
	ni, giovani ed adulti, centri territoriali per la famiglia,	
	centri di ascolto aggregazione e laboratori tematici, condu-	
	zione di gruppi di auto aiuto per giovani ed adolescenti con	
	problematiche legate all'uso di sostanze stupefacenti e per	

	genitori, attività di animazione legata all'educazione socio	
	affettiva, alle tecniche espressive, all'educazione ambienta-	
	le ed ai lavoratori artigianali, attività ludico ricreativa	
	all'aperto, comunità alloggio, case famiglia, centri diurni,	
	centri residenziali e semi residenziali, case protette.	
	---Area formazione e progetti: progettazione e realizzazione	
	di:	
	* corsi di informazione/formazione, orientamento professiona-	
	le per giovani in cerca di prima occupazione;	
	* corsi di formazione continua e/o aggiornamento rivolte al-	
	le aziende per la riqualificazione del personale;	
	* corsi di formazione, master, convegni e quant'altro neces-	
	sario per promuovere opportunità lavorative;	
	* corsi di formazione per animatori, educatori ed operatori	
	che operano nel settore dell'assistenza socio educativo e so-	
	cio sanitario;	
	* convegni e pubblicazioni,	
	nonchè la progettazione e cooprogettazione di iniziative che	
	rientrano nelle linee politiche, sociali ed etiche condivise	
	dell'Unione Europea attraverso i programmi comunitari.	
	---Area tutela e valorizzazione della natura e dell'ambien-	
	te: realizzazione e gestione di spazi e strutture ricettive,	
	di ristorazione e del tempo libero finalizzati alla tutela,	
	conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico	
	della regione, produzione, trasformazione e commercializza-	

	zione di prodotti autoctoni biologici, turismo sociale (sog-	
	giorni climatici per anziani, disabili e minori in diffi-	
	coltà nonchè di coloro che sono interessati da forme di disa-	
	gio sociale), laboratori territoriali di raccolta e di diffu-	
	sione delle informazioni, di incontro tra operatori per la	
	formulazione di progetti educativi, di consulenza e di scam-	
	bio rivolti a studenti, insegnanti, operatori di associazio-	
	ni, amministratori pubblici e cittadini, centri di esperien-	
	za in cui si associa all'attività didattica, formativa e di	
	ricerca anche quella di esperienze significative in campo am-	
	bientale, campagne di informazione/formazione ed educazione	
	ambientale per le scuole, percorsi didattici per studenti ed	
	adulti, progettazione, realizzazione e gestione di aree adi-	
	bite e verde parchi e giardini, arenili, boschi, spazi pub-	
	blici e parcheggi.	
	---Area promozione cultura, arte e valorizzazione delle cose	
	di interesse artistico e storico: realizzazione e gestione	
	di spazi e strutture ricettive, di ristorazione e del tempo	
	libero finalizzati alla tutela, conservazione e valorizzazio-	
	ne del patrimonio culturale, architettonico della regione,	
	produzione artigianale e commercializzazione di ricami tradi-	
	zionali e manufatti tessili, recupero e ristrutturazione di	
	edifici di interesse storico paesaggistico, realizzazione di	
	laboratori artigianali (restauro ligneo, falegnameria, cera-	
	mica, orafo, ecc.), manifestazioni socio culturali (musica-	

	li, teatrali, cinematografiche, ecc.), pubblicazioni, ricer-	
	ca scientifica e culturale, laboratori di fotografia, cine-	
	ma, musica, teatro, danza ecc., settimane di studio, soggior-	
	ni di studio per stranieri, scambi culturali con paesi della	
	Comunità Economica Europea ed Esteri, meeting, convegni,	
	workshop ecc..	
	---Area tutela dei diritti civili: attività di educazione al-	
	la solidarietà, all'intercultura, alla non violenza, all'am-	
	biente, alla promozione del benessere, educazione alla lega-	
	lità, attività di iniziative di supporto agli enti locali di-	
	retti al miglioramento della qualità della vita, della salu-	
	te e delle relazioni umane.	
	---Aree diverse:	
	* gestione strutture sportive, servizi di protezione civile,	
	attività volte alla promozione del benessere e al mantenimen-	
	to dell'autosufficienza: gestioni soggiorni climatici e non,	
	turismo sociale, attività motoria in acqua ed a terra;	
	* attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e	
	di affermazione dei loro diritti.	
	---La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giu-	
	ridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi so-	
	ciali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a sco-	
	po di stabile investimento e non di collocamento sul merca-	
	to. La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizza-	

	ti al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri	
	ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le moda-	
	lità di svolgimento di tale attività sono definite con appo-	
	sito regolamento approvato dall'assemblea.	
	---La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni im-	
	prenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per	
	la realizzazione dell'oggetto sociale o, comunque, sia diret-	
	tamente che indirettamente attinenti al medesimo.	
	---La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa od affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e	
	finanziaria, con l'esclusione delle attività disciplinate	
	dalla legge n. 1 del 2/1/1991 necessarie od utili alla rea-	
	lizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamen-	
	te che direttamente attinenti ai medesimi, nonchè, tra l'al-	
	tro, per la sola indicazione esemplificativa:	
	1) promuovere la costituzione di società di capitali con	
	partecipazione anche maggioritaria e/o di controllo, nonchè	
	acquisire partecipazioni anche maggioritarie e/o di control-	
	lo in società di capitali e/o enti ed organismi economici	
	consortili;	
	2) concorrere ad aste, concorsi, licitazioni, gare, appalti	

	e trattative private;	
	3) istituire e/o gestire cantieri, stabilimenti, officine,	
	impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle atti-	
	vità sociali;	
	4) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi econo-	
	mici consortili e fideiussori diretti a consolidare e svilup-	
	pare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito;	
	5) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni altra ga-	
	ranzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento	
	del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a	
	favore di altre cooperative;	
	6) agevolare la costituzione di cooperative edilizie per la	
	costruzione di case per i soci e le loro famiglie con sovven-	
	zioni, finanziamenti, fideiussioni, concessioni di mutui, al-	
	tre operazioni finanziarie o partecipazioni;	
	7) promuovere e gestire corsi di formazione professionale,	
	sia per i soci che per i non soci, al fine di creare sogget-	
	ti in grado di gestire le attività della cooperativa medesi-	
	ma sul territorio regionale e nazionale;	
	8) favorire e sviluppare iniziative sociali (mense, spacci,	
	centri di primo soccorso, ecc.), mutualistiche, culturali,	
	professionali, ricreative, e sportive, sia con la creazione	
	di apposite sezioni, sia con partecipazioni ad organismi ed	
	enti idonei;	

	9) formulare progetti finalizzati allo sviluppo e all'ammo-	
	dernamento della Cooperativa.	
	---Per finanziare tali progetti potrà emettere azioni di par-	
	tecipazione cooperativa ai sensi della legge n. 59 del 31	
	gennaio 1992;	
	10) partecipare a fiere e mostre-mercato a livello regiona-	
	le, nazionale e internazionale al fine di propagandare e com-	
	mercializzare i prodotti e i servizi forniti dalla società	
	nonchè organizzare ed attuare campagne promozionali ed ogni	
	altra iniziativa avente lo scopo di valorizzare i prodotti e	
	i servizi medesimi.	
	---Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto so-	
	ciale e soltanto nell'ambito dei propri soci, la cooperati-	
	va potrà effettuare la raccolta di prestiti da disciplinarsi	
	con apposito regolamento in ottemperanza alle vigenti ed ema-	
	nande disposizioni di legge in materia.	
	---E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di rispar-	
	mio fra i non soci sotto ogni forma.	
	---La cooperativa può aderire ad un gruppo paritetico ai sen-	
	si dell'art. 2545 septies del codice civile.	
	---La cooperativa potrà compiere tutti gli atti o negozi giu-	
	ridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi so-	
	ciali, ivi compresi la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione plu-	

	riennale finalizzate allo sviluppo o alla ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31 gennaio del 1992 n.59 e d	
	eventuali norme modificative ed integrative.	
	ART. 5 - Alla cooperativa si applicano, per quanto non previ-	
	sto dal presente statuto, le disposizioni sulla società a re-	
	sponsabilità limitata.	
	SOCI	
	ART. 6 - Il numero dei soci è illimitato e non può essere in-	
	feriore al minimo stabilito dalla legge.	
	---Possono essere soci tutte le persone fisiche che abbiano	
	compiuto la maggiore età, che siano capaci di agire, che e-	
	sercitino arti o mestieri attinenti alla natura dell'atti-	
	ività della Cooperativa e che per la loro capacità effe-	
	tiva di lavoro, attitudine e specializzazione professiona-	
	le, possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	---In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano	
	in proprio, o vi abbiano interessenza diretta o indiretta,	
	imprese in concorrenza con la Cooperativa, salvo specifica	
	autorizzazione dell'Assemblea ordinaria e ad eccezione dei	
	soci che prendono parte alla costituzione della società, per	
	i quali è già nota la loro qualifica.	
	---Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro	
	ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui	
	scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli	
	della cooperativa o soggetta alla direzione o al controllo	

	di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in	
	contrasto con quelli della cooperativa.	
	---Sono ammessi i soci sovventori o finanziatori e la conte-	
	stuale possibilità di costituire fondi per lo sviluppo tecno-	
	logico o per la ristrutturazione il potenziamento aziendale	
	cui sono destinati i conferimenti dei soci sovventori ai sen-	
	si dell'art 4 della legge del 31 gennaio 1992, n. 59.	
	ART. 7 - L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge e per un periodo non superiore a cinque	
	anni, l'ammissione di nuovi soci operatori in una catego-	
	ria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	---Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo am-	
	ministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi socia-	
	li ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lun-	
	go periodo della cooperativa.	
	---Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo am-	
	ministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmen-	
	te, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della coo-	
	perativa.	

	---	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in
		conformità con quanto previsto da apposito regolamento, sta-
		bilisce:
	1.	la durata del periodo di formazione o di inserimento del
		socio speciale;
	2.	i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano
		le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-
		setto produttivo della cooperativa;
	3.	la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-
		mento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al
		30% (trenta per cento) di quello previsto per i soci ordina-
		ri.
	---	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto
		dall'articolo 20, anche in misura inferiore ai soci ordina-
		ri, in relazione ai costi di formazione professionale o di
		inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non
		spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di
		aumento del capitale sociale.
	---	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto
		di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto
		solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate
		per l'approvazione del bilancio.
	---	Il socio appartenente alla categoria speciale non può es-
		sere eletto amministratore.
	---	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti

	dall'art. 2476 del codice civile.	
	---I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla	
	legge e dal presente statuto. il recesso ha effetto per quan-	
	to riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	---I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	
	data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,	
	nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	---Alla data di scadenza del periodo di formazione od inseri-	
	mento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che	
	spettano agli altri soci cooperatori a condizione che egli	
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla co-	
	operativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipa-	
	zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinari all'interessato, se-	
	condo le modalità e gli effetti previsti dal presente statu-	
	to.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	
	lità previste dal presente statuto.	

	ART. 8 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presen-	
	tare all'Organo Amministrativo domanda scritta, con i seguen-	
	ti dati ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domi-	
	cilio, cittadinanza e titolo di studio, ovvero, in caso di	
	persone giuridiche, la denominazione, la sede, l'oggetto so-	
	ciale, il cognome ed il nome delle persone che ne hanno la	
	rappresentanza legale ed allegata la copia dell'atto costitu-	
	tivo e dello statuto vigenti;	
	b) indicazione della sua effettiva attività di lavoro o del-	
	la condizione professionale;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o	
	in contrasto con quella della cooperativa;	
	d) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regola-	
	menti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi	
	sociali;	
	e) ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che	
	non dovrà mai essere inferiore all'ammontare del minimo deli-	
	berato dall'assemblea e comunque mai inferiore al limite mi-	
	nimo né superiore al limite massimo fissati dalla legge;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromis-	
	soria disciplinata nel presente statuto.	
	---L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requi-	
	siti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incom-	
	patibilità in detto articolo indicate, delibera sulla doman-	

	da entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le moda-	
	lità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La	
	delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interes-	
	sato e sarà annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro soci.	
	---Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione deter-	
	mini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, com-	
	ma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo della	
	cooperativa di applicare le disposizioni in materia di so-	
	cietà per azioni, l'organo amministrativo dovrà convocare	
	l'assemblea per la modifica dello statuto.	
	---Il tal caso, la delibera di ammissione deve essere comuni-	
	cata all'interessato ed annotata, a cura dell'Organo ammini-	
	strativo, sul libro soci dopo che l'assemblea abbia procedu-	
	to alla modifica dello statuto.	
	---In caso di rigetto della domanda, l'Organo amministrativo	
	dovrà motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comuni-	
	carla all'interessato. Quest'ultimo potrà, entro sessanta	
	giorni, chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea	
	dei soci in occasione della sua prima successiva convocazio-	
	ne. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo	
	amministrativo, quest'ultimo sarà tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi en-	
	tro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	ART. 9 - I soci sono obbligati:	

	1) a versare le quote sottoscritte con le modalità e nei ter-	
	mini previsti dai successivi articoli;	
	2) a versare la tassa di ammissione, che non sarà restituita	
	in alcun caso;	
	3) a versare il sovrapprezzo, eventualmente determinato dal-	
	l'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dell'organo amministrativo;	
	4) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	ART. 10 - I soci che non partecipano all'amministrazione han-	
	no diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svol-	
	gimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite	
	professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documen-	
	ti relativi all'amministrazione.	
	ART. 11 - I soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite	
	di età pensionabile o comunque abbiano diritto a pensione ai	
	sensi delle norme previdenziali, possono diventare soci ono-	
	rari della Cooperativa con delibera dell'Assemblea ordinaria.	
	---Possono diventare soci onorari della Cooperativa, con de-	
	libera dell'assemblea ordinaria, anche altri soggetti aventi	
	particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa.	
	ART. 12 - Le quote dei soci cooperatori non possono essere	
	sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè cedute, senza	
	l'autorizzazione dall'organo amministrativo.	
	---Il socio che intende trasferire la propria quota deve dar-	

	ne comunicazione all'organo amministrativo con lettera racco-	
	mandata.	
	---Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ri-	
	cevimento della richiesta.	
	---Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società dovrà iscrivere nel li-	
	bro soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire so-	
	cio.	
	---Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio, entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedu-	
	re arbitrali disciplinate nel presente statuto.	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	ART. 13 - La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento e per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è persona giuridica.	
	ART. 14 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può rece-	
	dere il socio che non si trovi più in grado di partecipare	
	al raggiungimento degli scopi sociali e in ogni altro caso	
	in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa.	
	---La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	lettera raccomandata alla società.	

	---	Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro sessan-
		ta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i mo-
		tivi che, a norma di legge o del presente statuto, legittimi-
		no il recesso.
	---	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'orga-
		no amministrativo dovrà darne immediata comunicazione al so-
		cio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della co-
		municazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al
		presente statuto.
	---	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto so-
		ciale ed il rapporto mutualistico dalla comunicazione del
		provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa al-
		l'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta
		di ritorno.
	ART. 15	- L'esclusione sarà deliberata dall'organo ammini-
		strativo nei confronti del socio che:
		a) perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
		b) non sia più in grado di svolgere l'attività lavorativa de-
		dotta nel contratto sociale
		c) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei
		Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate
		dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano
		la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
		d) si renda moroso nel versamento delle quote sociali sotto-
		scritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad al-

	tro titolo verso la Cooperativa;	
	e) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibi-	
	lità previste dall'articolo 6;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o con-	
	traria agli interessi sociali;	
	e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabi-	
	li quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	g) arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla co-	
	operativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievo-	
	li per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'og-	
	getto sociale;	
	h) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per rea-	
	ti comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici	
	uffici, non chè per reati che, per le modalità di esecuzione	
	e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.	
	---Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro ses-	
	santa giorni dalla comunicazione inviata a mezzo di raccoman-	
	data con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbi-	
	trali disciplinate nel presente statuto.	
	---L'esclusione diviene operante dall'annotazione, fatta a	
	cura dell'organo amministrativo, nel libro dei soci.	
	ART. 16 - I soci receduti o esclusi, hanno soltanto il dirit-	
	to al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamen-	
	te versato, oltre alla eventuale rivalutazione nei modi pre-	
	visti dal presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo	

	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa	
	operativo.	
	---La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapp-	
	rezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della co-	
	operativa e non sia destinato ad aumento gratuito del capita-	
	le ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del codice civile.	
	---Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio.	
	---La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale	
	assegnata al socio può essere corrisposta in più rate, unita-	
	mente agli interessi legali, entro un massimo di cinque anni.	
	ART. 17 - In caso di morte del socio, il diritto degli eredi	
	al rimborso delle quote da lui effettivamente versate, si ma-	
	tura nella misura e con le modalità previste nel precedente	
	articolo.	
	---Gli eredi questi dovranno presentare, unitamente alla ri-	
	chiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione	
	od atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti	
	che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di	
	un unico delegato alla riscossione medesima.	
	---Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipa-	
	zione del socio deceduto.	
	---L'ammissione sarà deliberata dall'organo amministrativo,	

	previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le pro-	
	cedure previste dal presente statuto.	
	ART. 18 - I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio	
	deceduto dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre	
	cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è di-	
	venuto operativo.	
	---Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nei	
	termini suddetti e quelle comunque non rimborsate, saranno	
	devolute, con delibera dell'organo amministrativo, al fondo	
	di riserva.	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	ART. 19 - Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le	
	modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può e-	
	mettere titoli di debito, nonchè strumenti privi di diritti	
	di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispetti-	
	vamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo	
	111-octies delle d.a.t. del cod. civ..	
	---In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla	
	stessa assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	

	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione a-	
	gli utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	---La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i com-	
	piti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fi-	
	ni del collocamento dei titoli. All'assemblea speciale dei	
	possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al rela-	
	tivo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli	
	articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le	
	successive disposizioni del presente statuto.	
	RISTORNI	
	ART. 20 - In sede di approvazione del bilancio, su proposta	
	dell'organo amministrativo, l'assemblea può deliberare la ri-	
	partizione dei ristorni ai soci.	
	---I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzio-	
	nalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.	
	I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da	
	apposito regolamento, con la precisazione che la qualità de-	
	gli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla	
	qualità delle prestazioni lavorative dei soci.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART. 21 - Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile e illimitato e for-	
	mato da:	

	- un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale	
	non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leg-	
	gi vigenti, detenute dai soci cooperatori;	
	- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui	
	al precedente art. 17;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al-	
	l'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito dall'as-	
	semblea e/o previsto dalla legge.	
	---Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Coopera-	
	tiva con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei li-	
	miti delle quote sottoscritte.	
	---Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera	
	d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono esse-	
	re ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della co-	
	operativa, nè all'atto del suo scioglimento.	
	ART. 22 - La cooperativa si prefigge di svolgere la propria	
	attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	

	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimo-	
	nio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i divi-	
	dendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	ART. 23 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicem-	
	bre di ogni anno.	
	---Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrati-	
	vo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inven-	
	tario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.	
	---Per l'approvazione del bilancio l'Assemblea deve essere	
	convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora la so-	
	cietà sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e	
	qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società.	
	ART. 24 - La delibera sulla distribuzione degli utili provve-	
	de a destinarli:	

	a) alla riserva legale in misura non inferiori al trenta per	
	cento;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, nella misura prevista dalla legge;	
	c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge	
	e di statuto;	
	d) alla riserva straordinaria;	
	e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;	
	f) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	RIUNIONI DEI SOCI ED ORGANI SOCIALI	
	ART. 25 - I soci decidono sulle materia riservate alla loro	
	competenza dalla legge e dal presente statuto nonchè:	
	a) sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono	
	alla loro approvazione;	
	b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rap-	
	presentano un terzo dei voti esprimibili in assemblea genera-	
	le sottopongano alla loro approvazione.	
	---Tutte le decisioni dei soci sono assunte con il metodo as-	
	sembleare.	
	ART. 26 - L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convoca-	
	ta dagli amministratori mediante avviso contenente deve con-	
	tenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di	
	giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale	
	seconda convocazione dell'adunanza, che non può svolgersi	
	nello stesso giorno fissato per la prima.	

	---	La convocazione deve essere effettuata ai soci ed agli al-
		tri aventi diritto con mezzi che garantiscano la tempestiva
		informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mez-
		zo di convocazione uno dei seguenti:
	---	a) lettera inviata almeno 8 (otto) giorni prima della da-
		ta dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati
		fornita di avviso di ricevimento;
	---	b) lettera semplice, ovvero messaggio telefax o di posta
		elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, en-
		tro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscrit-
		to (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso,
		specificando la data di ricevimento.
	---	Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si
		reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'in-
		tero capitale sociale e tutti gli amministratori e i compo-
		nenti dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o
		informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomen-
		to. Se gli amministratori o i componenti dell'organo di con-
		trollo, se nominato, non partecipano personalmente all'assem-
		blea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da
		conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano
		di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine
		del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
	---	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministra-
		tivo anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia o nel

	territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.	
	ART. 27 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria	
	che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi di-	
	ritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta	
	dei voti.	
	---In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto e delibera validamente a maggioranza assoluta di voti,	
	su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.	
	---Le decisioni inerenti le modificazioni dell'atto costitu-	
	tivo, il compimento di operazioni che comportino una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante mo-	
	dificazione dei diritti dei soci ovvero l'approvazione di re-	
	golamenti interni, saranno legittimamente assunte solo con	
	il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aven-	
	ti diritto al voto.	
	ART. 28 - Per le votazioni si procederà normalmente con il	
	sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione del-	
	l'Assemblea stessa.	
	---Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	ART. 29 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che	
	risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 3 (tre) mesi.	
	Ogni socio persona fisica ha diritto ad un solo voto, qualun-	

	que sia l'importo della quota posseduta; i soci persone giu-	
	ridiche potranno avere un massimo di cinque voti, in relazio-	
	ne all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al nume-	
	ro dei loro membri.	
	---Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito	
	ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto	
	stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.	
	---Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le moda-	
	lità e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla	
	deliberazione che ne determina l'emissione, dal presente sta-	
	tuto.	
	---Il diritto di voto è sospeso per i soci che , dopo averne	
	ricevuto richiesta da parte dell'organo amministrativo, non	
	hanno pagato in tutto o in parte la quota e per quelli nei	
	cui confronti sia stato intrapreso il procedimento di esclu-	
	sione.	
	ART. 30 - Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da	
	un altro socio.	
	---La delega, conferita per iscritto, deve essere conservata	
	fra gli atti sociali.	
	---Ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci.	
	ART. 31 - La società può essere amministrata, alternativamen-	
	te, su decisione dei soci in sede di nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più	

	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina.	
	---Per organo amministrativo si intende l'amministratore uni-	
	co oppure il consiglio di amministrazione.	
	---In caso di nomina di un consiglio di amministrazione,	
	l'amministrazione può essere affidata anche a non soci,	
	purchè la maggioranza del Consiglio sia scelta tra i soci co-	
	operatori. L'Amministratore Unico deve essere scelta unica-	
	mente tra i soci cooperatori.	
	---Gli amministratori durano in carica per il periodo stabi-	
	lito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e so-	
	no rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convo-	
	cata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo e-	
	sercizio della loro carica.	
	---Nell'atto costitutivo, o con decisione dei soci, per ogni	
	esercizio, può altresì essere assegnato un compenso agli am-	
	ministratori; agli stessi può, inoltre, essere attribuita	
	un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche me-	
	diate accantonamenti periodici e pure con sistemi assicura-	
	tivi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribu-	
	zione di una percentuale di partecipazione agli utili.	
	---In mancanza di determinazione del compenso, si intende	
	che gli amministratori vi abbiano rinunciato.	
	---Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno solo	

	di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le	
	decisioni o le deliberazioni per la nomina dei nuovi ammini-	
	stratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della	
	carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto so-	
	pra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei	
	soci.	
	---I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della for-	
	ma di amministrazione originariamente prescelta e gli ammini-	
	stratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica	
	all'atto della loro nomina.	
	Art. 32 - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momen-	
	to della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra	
	i suoi membri un presidente.	
	---Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assun-	
	te in adunanza collegiale.	
	---Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinchè tutti gli amministratori siano adeguatamente infor-	
	mati sulle materie da trattare.	
	---La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti	
	gli amministratori, componenti dell'organo di controllo e re-	
	visore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicura-	
	re la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni pri-	
	ma dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno pri-	
	ma.	

	---Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora del-	
	la riunione, nonchè l'ordine del giorno.	
	---Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche al-	
	trove, purchè in Italia, o nel territorio di un altro Stato	
	membro dell'Unione Europea.	
	---Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono va-	
	lide, anche senza convocazione formale, quando intervengono	
	tutti i consiglieri in carica ed i componenti dell'organo di	
	controllo se nominato.	
	---Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono	
	svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle	
	seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, se nominato, che provvederanno al-	
	la formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritene-	
	re svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di accer-	
	tare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	della riunione, constatare e proclamare i risultati della vo-	
	tazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-	
	zazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	

	l'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti.	
	---Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammi-	
	nistrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede	
	la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in	
	carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza asso-	
	luta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la	
	proposta si intende respinta.	
	ART. 33 - L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per	
	l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.	
	---In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti	
	ai poteri degli amministratori.	
	---Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, que-	
	sto può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comita-	
	to esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero	
	ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In	
	questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi	
	terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile.	
	---Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nel-	
	l'art. 2475, quinto comma, del codice civile, nonchè i pote-	
	ri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci.	
	---Possono essere nominati direttori, institori o procurato-	
	ri per il compimento di determinati atti o categorie di at-	
	ti, determinandone i poteri.	
	Art. 34 - L'amministratore unico ha la rappresentanza della	

	società.	
	---In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della società spetta al presidente del consi-	
	glio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati,	
	se nominati.	
	---La rappresentanza della società spetta anche ai diretto-	
	ri, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri	
	loro conferiti nell'atto di nomina.	
	ART. 35 - E' facoltà dei soci, con apposita delibera assem-	
	bleare, nominare:	
	- o il Collegio Sindacale che dovrà essere nominato e che o-	
	pererà ai sensi del successivo art. 36,	
	- o un Revisore che dovrà essere nominato e che opererà ai	
	sensi del successivo art. 37.	
	---La nomina del Collegio Sindacale è invece obbligatoria ve-	
	rificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 del Codice Ci-	
	vile. Anche in questo caso il Collegio Sindacale verrà nomi-	
	nato ed opererà ai sensi del successivo art. 36.	
	ART. 36 - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri ef-	
	fettivi e di due supplenti, conformemente al disposto del-	
	l'art. 2397 del Codice Civile. Il Presidente del Collegio	
	Sindacale è nominato dai soci con la delibera di nomina del	
	Collegio stesso.	
	---Per la nomina, la cessazione, la sostituzione dei Sindaci	
	si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2397 e se-	

	guenti del Codice Civile.	
	---Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli	
	articoli 2403 e 2403 bis del Codice Civile; al Collegio Sin-	
	dacale spetta anche l'esercizio del controllo legale dei con-	
	ti (salvo diverse disposizioni di legge al riguardo); in	
	quanto investito del controllo legale dei conti il Collegio	
	Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori	
	Contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministe-	
	ro della Giustizia.	
	---E' possibile l'intervento dei Sindaci alle riunioni del	
	Collegio Sindacale mediante mezzi di telecomunicazione	
	purchè sia consentito effettuare accertamenti e porre in es-	
	sere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale;	
	in particolare deve essere consentito a chi presiede la riu-	
	nione di accertare l'identità e la legittimazione degli in-	
	tervenuti, constatare e proclamare i risultati delle eventua-	
	li votazioni; deve inoltre essere consentito agli intervenu-	
	ti di partecipare alla discussione ed alla eventuale votazio-	
	ne sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, rice-	
	vere o trasmettere documenti, di richiedere che siano ripor-	
	tate nel verbale le proprie dichiarazioni nonchè le motiva-	
	zioni del proprio eventuale dissenso.	
	ART. 37 - In alternativa al Collegio sindacale, o nei casi	
	previsti dalla legge, il controllo legale dei conti della so-	
	cietà può essere esercitato da un revisore iscritto nel Regi-	

	stro istituito presso il ministero della Giustizia.	
	Per la nomina, la cessazione e le funzioni del Revisore si	
	applicano le disposizioni di cui agli articoli 2409 bis e se-	
	guenti del Codice Civile.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 38 - La cooperativa si scioglie per le cause previste	
	dalla legge.	
	---La competenza per decidere od accertare tutte le cause di	
	scioglimento previste in modo specifico dal presente statuto	
	spetta all'assemblea; spetta all'organo amministrativo cura-	
	re i relativi adempimenti pubblicitari.	
	---La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza del-	
	l'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per le	
	modificazioni dello statuto; in caso di nomina di pluralità	
	di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di li-	
	quidazione.	
	---Sono inoltre riservate a deliberazione assembleare la re-	
	voca dei liquidatori e la modifica delle deliberazioni previ-	
	ste dal primo comma dell'art. 2487 del Codice Civile.	
	---Il collegio dei liquidatori funzionerà secondo le norme	
	seguenti:	
	a) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza asso-	
	luta dei suoi membri;	
	b) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei li-	
	quidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;	

	c) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne	
	sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri median-	
	te avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per la riunione. Il collegio	
	dei liquidatori si riunirà, comunque, validamente, anche sen-	
	za convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi	
	componenti;	
	d) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidato-	
	ri saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti	
	i componenti presenti alla riunione.	
	---Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis del codice	
	civile, i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto	
	dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro	
	delle imprese.	
	---Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ov-	
	vero al collegio dei liquidatori compete il potere di compie-	
	re tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con fa-	
	coltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco	
	l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denun-	
	zie, nominare procuratori speciali per determinati atti o ca-	
	tegorie di atti.	
	ART. 39 - L'intero patrimonio sociale risultante dalla liqui-	
	dazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventual-	
	mente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in confor-	

	mità al presente statuto ed in ottemperanza al disposto del-	
	l'art. 2514 lettera c) del codice civile.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art. 40 - Tutte le controversie (fatta eccezione per quelle	
	nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero) aventi ad oggetto rapporti sociali, com-	
	prese quelle relative alla validità delle delibere assemblea-	
	ri, promosse da o contro i così, da o contro la società, ivi	
	comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali,	
	dovranno essere oggetto di tentativo preliminare di concilia-	
	zione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione	
	della Camera di Commercio di catanzaro, con gli effetti pre-	
	visti dagli articoli 38 e seguenti del D.Lgs. 5/2003.	
	---Ogni controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali	
	la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico mi-	
	nistero) non risolta tramite la conciliazione, come sopra	
	prevista, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal	
	Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, il quale	
	dovrà provvedere alla nomina entro 15 (quindici) giorni dal-	
	la richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in	
	cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previ-	
	sto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al	
	presidente del luogo in cui ha sede la cooperativa.	
	---La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	

40 di 41

41 di 41